


ROMA



Dipartimento Attività Culturali
Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali

Il Direttore



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO "NUOVO CINEMA AQUILA".

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale Rep. QD 163 del 1/2/2018 (Prot. QD 3125/2018) di approvazione della graduatoria definitiva di merito, aggiudicazione in concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila in favore della Costituenda ATI - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni - e approvazione dello schema di Convenzione.

Patrizia Del Vecchio

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QD/163/2018 del 01/02/2018

NUMERO PROTOCOLLO QD/3125/2018 del 01/02/2018

Oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva di merito e aggiudicazione in concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila in favore della Costituenda ATI - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni. Approvazione dello schema di Convenzione.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile procedimento: Patrizia Del Vecchio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

PATRIZIA DEL VECCHIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA

PREMESSO CHE

Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, è da sempre impegnata in un'azione di diffusione della cultura mediante la promozione e il sostegno di attività artistiche finalizzate ad assicurare la crescita culturale della comunità locale;

Roma Capitale intende valorizzare e recuperare la città esistente e avviare processi di crescita culturale, di sviluppo economico e innovazione, nonché di coesione sociale nella città, con specifico riferimento ai quartieri più periferici e a partire dal patrimonio ivi presente;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 30 settembre 2016 "Nuovo Cinema Aquila. Attivazione del processo di partecipazione – ai sensi del "Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana (deliberazione Consiglio Comunale n. 57/2006)" – finalizzato all'avvio delle procedure di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato "Nuovo Cinema Aquila" nell'ambito del Contratto di quartiere "Pigneto" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 14 novembre 2001", è stato attivato ai sensi del "Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana" (deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2006), d'intesa tra l'Assessore alla Crescita Culturale e l'Assessore all'Urbanistica e Infrastrutture, un processo di partecipazione finalizzato all'avvio della procedura di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, in coerenza con i contenuti del "Contratto di quartiere Pigneto";

ad esito del suddetto processo di partecipazione, conclusosi nel mese di dicembre 2016, con provvedimento n. 40 del 17 marzo 2017, la Giunta Capitolina ha approvato il "Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila" e le linee guida per la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la selezione di un progetto per la gestione di servizi culturali presso l'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila";

in relazione ai contenuti del citato "Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila" - da considerare quale strumento fondamentale di riferimento, sia nella fase di utilizzo del bene, sia nella fase di valutazione delle proposte progettuali - la medesima Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2017 ha, altresì, ribadito la scelta di assegnare in concessione il bene ad un soggetto da individuare nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. n. 159/2011 e fissato le linee guida per la procedura di selezione dello stesso nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità;

con Determinazione Dirigenziale n. 673 del 28 marzo 2017 (Prot. QD 9701) è stato approvato l'Avviso Pubblico "per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila" ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato dal 30 marzo 2017 al 15 maggio 2017 nell'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, raggiungibile dal sito Internet istituzionale www.comune.roma.it, link "Albo Pretorio on line", e sulla pagina del Dipartimento Attività Culturali www.comune.roma.it/cultura, sezione Primo Piano e Amministrazione Trasparente - Avvisi pubblici Attività Culturali;

entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso Pubblico per il giorno 15 maggio 2017, ore 12.00, sono pervenute n. 8 (otto) offerte, rispettivamente da:

- Plico N. 1: PANTA COOP A.R.L., pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 08/05/2017 alle ore 09:34 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/13769 del 08/05/2017;
- Plichi NN. 2 e 4: FACCIOLO/DANIELE, la prima (num. 2) con plico pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 11/05/2017 alle ore 15:51 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14503 del 11/05/2017; la seconda (num. 4) con plico pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:01 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14753 del 15/05/2017;
- Plico N. 3: LE MUSE IN SCENA ASSOCIAZIONE CULTURALE, pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 10:04 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14730 del 15/05/2017;
- Plico N. 5: ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:04 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14755 del 15/05/2017;

- Plico N. 6: GIOIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:09 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14758 del 15/05/2017;

- PLICO N. 7: NERO CAFE ASSOCIAZIONE CULTURALE pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:45 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14786 del 15/05/2017;

- PLICO N. 8: COSTITUENDA ATI - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (CAPOFILA) E MEN AT WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:47 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14790 del 15/05/2017;

con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 18 maggio 2017 (Prot. QD 15398) è stata istituita e nominata la Commissione tecnica giudicatrice per la procedura di gara in oggetto "composta da dirigenti e funzionari di Roma Capitale e soggetti esterni in possesso di competenze tecnico-gestionali in materia cinematografica e nell'ambito delle attività culturali ad alto impatto sociale, coadiuvata nei lavori da una Segreteria costituita da dipendenti del Dipartimento Attività Culturali";

con Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 6 giugno 2017 (Prot. QD 17996) il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali ha preso atto delle risultanze dei verbali della Commissione tecnica giudicatrice n. 1, del 25 maggio 2017, e n. 2, del 30 maggio 2017, e ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara i soggetti giuridici sotto indicati:

- PANTA COOP A.R.L. (PLICO N. 1)

- LE MUSE IN SCENA ASSOCIAZIONE CULTURALE (PLICO N. 3)

- ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT (PLICO N. 5)

- COSTITUENDA ATI - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (CAPOFILA) E MEN AT WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI (PLICO N. 8);

il provvedimento sopraccitato è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e alla pagina del Dipartimento Attività Culturali www.comune.roma.it/cultura con valore di comunicazione di ammissione e di esclusione dei soggetti concorrenti;

con Determinazione Dirigenziale n. 1571 del 13 luglio 2017 (Prot. QD 24118), regolarmente pubblicata, si è proceduto alla presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica giudicatrice nelle sedute del 30 maggio 2017, del 12 giugno 2017, del 14 giugno 2017, del 4 luglio 2017 e del 12 luglio 2017, ed è stata approvata la seguente graduatoria di merito, con subordinazione dell'aggiudicazione definitiva all'esito del positivo riscontro della procedura di audit e delle eventuali procedure di verifica di cui al punto 2) della deliberazione di Giunta Capitolina 19/2017 rispetto alla prima classificata, ai sensi dell'art. 19 dell'Avviso Pubblico:

1 classificata: ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT

2 classificata: COSTITUENDA ATI - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (CAPOFILA) E MEN AT WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI.

con Determinazione Dirigenziale n. 2372 del 2 ottobre 2017 (Prot. QD 35331), si è provveduto all'esclusione dell'Associazione prima classificata dalla procedura ad evidenza pubblica per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila e, per effetto della predetta esclusione, la Costituenda ATI - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni, già collocata seconda nella graduatoria di merito, è stata ammessa alle fasi successive della suddetta procedura ad evidenza pubblica, ed è stato previsto di procedere alla individuazione del concessionario dell'immobile de quo all'esito "del positivo riscontro della procedura di audit e delle eventuali procedure di verifica di cui al punto 2) della deliberazione di Giunta Capitolina 19/2017";

con sentenza n. 667/2018, il TAR Lazio ha confermato il disposto del suddetto provvedimento (D.D. n. 2372/2017), che ha determinato l'esclusione dell'Associazione Culturale KShot dalla procedura ad evidenza pubblica per la concessione a titolo gratuito dell'immobile de quo.

Dato atto che con nota Prot. QD 35476 del 3 ottobre 2017, il Dipartimento Attività Culturali ha chiesto alla costituenda A.T.I. - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni di presentare la certificazione di audit, attestante la propria situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 19 dell'Avviso Pubblico in esame, entro le ore 12,00 del 17 ottobre 2017.

Constatato che, a seguito del ricevimento della PEC, assunta al Prot. del Dipartimento Attività Culturali in data 17 ottobre 2017, QD 37819, con la quale la capofila Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus, anche per conto della Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni, ha trasmesso le certificazioni di audit delle due suddette cooperative, attestanti la regolarità della situazione finanziaria delle stesse.

Dato atto che in data 3 ottobre 2017, mediante accesso online allo Sportello Unico Previdenziale, è stata, altresì, inoltrata richiesta di verifica della regolarità contributiva dei due soggetti giuridici - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni -, ripresentata in data 16

gennaio 2018, per intervenuta scadenza della validità della precedente attestazione limitatamente a Men at Work Società Cooperativa Sociale onlus per azioni.

Attestato che il giorno 10 ottobre 2017 è stato dato riscontro della regolarità contributiva ai fini Inps e Inail, mediante invio dei rispettivi DURC relativi a Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus, Prot. INAIL_9017169, e a Men at Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni, Prot. INPS_7682381, ulteriormente aggiornato con successiva nota Prot. INAIL_9905926.

Dato atto che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, con nota Prot. QD 36659 del 10 ottobre 2017 è stata inoltrata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale, la richiesta di verifica "anti pantouflage" relativamente a Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus e Men at Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni.

Accertato che il suddetto Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale, con propria nota Prot. GB 88296 del 19 ottobre 2017, ha fornito esito positivo in ordine alla verifica "anti pantouflage".

Dato atto che con nota Prot. QD 36593 del 10 ottobre 2017 è stato richiesto alla Procura della Repubblica - Tribunale Ordinario di Roma - Ufficio del Casellario Giudiziale di Roma, il rilascio del Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ex art. 31 D.P.R. n. 313/2002, relativamente a Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus e Men at Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni;

con nota Prot. QD 36594 del 10 ottobre 2017 è stato richiesto al medesimo Ufficio del Casellario Giudiziale di Roma, il rilascio di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ex art. 28 D.P.R. n. 313/2002, finalizzata agli accertamenti d'ufficio, ex art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, rispetto alle persone fisiche di cui alla Costituenda A.T.I.;

Accertato che a seguito delle note di riscontro da parte della Procura della Repubblica, assunte al Prot. del Dipartimento Attività Culturali, QD n. 38925 del 23 ottobre 2017 e QD n. 39246 del 25 ottobre 2017, in capo ai soggetti sui quali sono esplesate le suddette verifiche non sono stati riscontrati motivi ostativi ovvero cause di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

a seguito delle richieste di comunicazione antimafia inoltrate, in data 11 ottobre 2017, dal Dipartimento Attività Culturali al Ministero dell'Interno, ai sensi degli artt. 84 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011, le attività di controllo esperite nei confronti dei soggetti della costituenda ATI sottoposti alla verifica antimafia, si sono chiuse "con esito negativo", come da note esibite in atti.

CONSIDERATO CHE

Considerato che l'adozione del presente atto è giustificato dall'esperita attività di valutazione della graduatoria di merito formulata dalla Commissione, nonché dal positivo riscontro della procedura di audit e delle procedure di verifica effettuate dalle strutture interessate ai sensi del punto 2) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 19/2017, rispetto alla costituenda ATI, unica classificata, ai sensi dell'art. 19 dell'Avviso Pubblico.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii..

Visto il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria definitiva di merito in relazione all'“Avviso Pubblico per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila”, individuando quale unica classificata la COSTITUENDA ATI - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (CAPOFILA) E MEN AT WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI;

2) di procedere all'aggiudicazione definitiva per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila in favore della Costituenda ATI - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) (P.IVA e C.F. 11423881009), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Angelo Bargoni n. 8 - 00153 Roma, e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni (P.IVA e C.F. 05647761005), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in viale Manzoni n. 49 – 0185 Roma;

3) di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

4) di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio online di Roma Capitale e alla pagina del Dipartimento Attività Culturali www.comune.roma.it/cultura.

Con successivo atto Dirigenziale si provvederà alla rideterminazione degli impegni assunti con DD n. 673/2017.

La pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale deve intendersi quale comunicazione di approvazione definitiva della graduatoria dei soggetti partecipanti all'Avviso Pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio.

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013.

IL DIRETTORE
PATRIZIA DEL VECCHIO

Schema di CONVENZIONE
CONCESSIONE IMMOBILE denominato "NUOVO CINEMA AQUILA"

L'anno duemiladiciotto, il giorno ____ del mese di _____ le parti come di seguito costituite:

Roma Capitale (C.F. 02438750586 e P.I. 01057861005) rappresentato da _____, nato a _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente ("Concedente");

e

_____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante della _____, con sede in _____, n. _____ C.F. _____, P.I. _____ ("Concessionario");

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 in data 17 marzo 2017, sono stati approvati il "*Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila*" e le linee guida per la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la selezione del soggetto Concessionario del suindicato immobile ascrivito al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ubicato in via L'Aquila nn. 66/74 e via Ascoli Piceno nn. 35/41 e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40;
- in esecuzione della sopracitata deliberazione, il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha approvato, con propria Determinazione rep. QD 673 del 28 marzo 2017, l'Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila a favore di un soggetto da selezionare tra quelli individuati dall'articolo 48 comma 3, lettera c) D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- a seguito dell'espletamento della procedura di selezione, con determinazione del Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, rep. QD 1571 del 13 luglio 2017, si è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione Tecnica Giudicatrice ed è stata approvata la graduatoria di merito;
- a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dall'articolo 19 dell'Avviso Pubblico, il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali con propria determinazione rep. QD del2017 ha individuato, quale Concessionario dell'immobile, il/la.....approvando altresì, lo schema della presente convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario e Roma Capitale;

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Roma Capitale concede a titolo gratuito l'immobile denominato Nuovo Cinema Aquila, a _____, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011, per le finalità declinate al successivo articolo 3.

L'immobile, descritto con planimetria (allegato "A"), è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Gli arredi e le attrezzature di cui è dotato l'immobile, elencati nell'inventario di cui all'allegato "B", sono concessi in comodato d'uso al Concessionario per tutta la durata della convenzione.

Il Nuovo Cinema Aquila è sito in Roma, via L'Aquila nn. 66/74 e via Ascoli Piceno nn. 35/41. L'immobile è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40, ed è costituito da tre sale per complessivi 321 posti, sue pertinenze e impianti di servizio (piano interrato di mq 82 circa, piano terra di mq 428 circa, piano primo di mq 126 circa, piano secondo di mq 252 circa e piano terzo di mq 40 circa per una superficie complessiva di mq 928 circa), come descritto nelle planimetrie agli atti dell'ufficio. È altresì costituito dai seguenti spazi: due *foyer*, due cabine di proiezione, un punto bar-ristoro, un piano uffici e dotato dell'impiantistica per la messa in esercizio di un cinema multisala.

Art. 3 – Finalità dell'utilizzo dell'immobile

La "*Proposta progettuale*" del soggetto aggiudicatario della concessione, allegato "C" parte integrante della presente convenzione, garantisce la coerenza delle attività che si svolgeranno con le seguenti finalità di utilizzo dell'immobile:

- a) realizzare un luogo dedicato, innanzitutto, allo svolgimento dell'attività cinematografica alla quale è storicamente vocato, anche partecipando a reti di cinema a carattere cittadino, nazionale e internazionale;
- b) sviluppare un presidio culturale vitale volto alla costruzione di relazioni e trame sociali, anche intergenerazionali, sul territorio di riferimento mediante l'attivazione e la cura di relazioni che siano costanti nel tempo, rendendosi accessibile ai singoli cittadini, alle associazioni, alle istituzioni ivi presenti;
- c) realizzare, per il territorio di riferimento e per la città, un luogo di aggregazione sociale e culturale, di ricerca, di sperimentazione, d'incontro e di formazione nell'ambito dell'audiovisivo, della cinematografia e della multimedialità mediante la creazione di scambi, di ricerca e di percorsi di crescita condivisa;
- d) qualificarsi quale spazio dedicato ai servizi culturali per la promozione della cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, nel perseguimento di finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile e di coesione sociale;
- e) rappresentare un presidio ove realizzare progetti volti alla diffusione della cultura della legalità.

Il Concessionario del Nuovo Cinema Aquila deve assicurare un utilizzo orientato alla trasparenza e al dialogo con la cittadinanza, attraverso azioni mirate di confronto, comunicazione e informazione, avvalendosi di un sistema di dialogo e di monitoraggio partecipato da svolgere in itinere in relazione al funzionamento e allo sviluppo del bene stesso, così da garantire un allineamento alle mutevoli esigenze del territorio, in costante e necessario rapporto con l'Amministrazione.

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione salvo i casi di risoluzione o di recesso disciplinati ai successivi articoli 20 e 21.

Art. 5 – Messa in esercizio e apertura al pubblico

Il Concessionario deve mettere in esercizio l'immobile tempestivamente e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione previa comunicazione all'Amministrazione Capitolina.

Il Concessionario deve garantire, per la prima annualità dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'apertura al pubblico a decorrere dalla data di messa in esercizio e di non cumulare oltre 20 giorni di chiusura.

Per le annualità successive a quella di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario deve garantire l'apertura al pubblico per non meno di 345 giorni all'anno. Le attività devono essere svolte, come indicato dalla proposta progettuale, almeno dalle ore 09:00 alle ore 23:30.

Art. 6 – Modalità di utilizzo dell'immobile

Il Concessionario, nell'utilizzo dell'immobile, deve rispettare la "*Proposta progettuale*" (Allegato "C") parte integrante della presente convenzione con riferimento ai punti di seguito declinati:

- a) *progetto gestionale*;
- b) *modello organizzativo*;
- c) *piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria*.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario deve, con riferimento all'annualità 2018-2019, produrre una relazione contenente il piano delle attività previste in ambito cinematografico, il piano delle attività culturali e di formazione e dei servizi aggiuntivi, le strategie di dialogo con la cittadinanza, il piano di fattibilità e di sostenibilità economico – finanziaria e il piano di comunicazione.

Con riferimento alle annualità successive, la predetta relazione, comprensiva di tutti i contenuti sopra indicati, dovrà essere presentata entro il giorno 31 luglio di ciascun anno evidenziando in particolare, per quanto concerne il piano delle attività previste in ambito cinematografico, culturale, di formazione, dei servizi aggiuntivi e in relazione alle strategie di dialogo con la cittadinanza, lo sviluppo culturale e sociale del Nuovo Cinema Aquila e il correlato piano di sviluppo e implementazione del modello organizzativo. La mancata presentazione entro il termine previsto comporta l'applicazione della penale nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 22.

I competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali, qualora rilevino nella relazione elementi di non coerenza rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 3, ne danno comunicazione per iscritto al Concessionario che dovrà presentare l'adeguamento entro 15 giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta, in base alla fattispecie rilevata, la risoluzione della convenzione.

Al fine di garantire un'interlocazione stabile con l'Amministrazione il Concessionario deve, entro 15 giorni dalla consegna dell'immobile, comunicare ai competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali i nominativi dei referenti dei seguenti livelli di organizzazione:

- direzione/organizzazione gestionale;
- direzione artistica;
- amministrazione;
- comunicazione/relazioni esterne.

Il Concessionario deve utilizzare l'immobile concesso in modo corretto osservando la vigente normativa in materia di sicurezza e di igiene e i regolamenti capitolini in materia di luoghi per il pubblico spettacolo.

Non potranno essere apportate modifiche allo stato dell'immobile e dei beni mobili consegnati in comodato d'uso per la stessa durata della concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla presente convenzione.

Art. 7 – Servizi aggiuntivi

Il Concessionario offre servizi aggiuntivi anche a valenza economica, in conformità con quanto previsto dalla "*Proposta progettuale*", anche mediante collaborazioni sinergiche con partner di progetto.

Il Concessionario al momento della stipula della presente Convenzione, deve consegnare all'Amministrazione copia della documentazione dalla quale risulti la formalizzazione delle partnership per lo svolgimento di servizi aggiuntivi o l'impegno a sottoscrivere i contratti con i soggetti gestori degli stessi.

L'intestatario degli eventuali provvedimenti amministrativi necessari per la gestione dei servizi aggiuntivi deve essere individuato nel rispetto del modello gestionale previsto dalla "*Proposta progettuale*" e in conformità con le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Gli adempimenti amministrativi richiesti per il rilascio dei predetti provvedimenti saranno espletati dal soggetto che ne risulterà titolare.

I suddetti provvedimenti, essendo vincolati alla realizzazione della "*Proposta progettuale*" non potranno avere una durata eccedente quella della presente convenzione, ivi compreso nei casi di risoluzione o di recesso di cui ai successivi articoli 20 e 21.

Art. 8 – Rapporti di collaborazione e attività culturale istituzionale

Il Concessionario al momento della stipula della presente Convenzione, deve consegnare all'Amministrazione copia delle lettere d'impegno dalle quali risulti la formalizzazione delle partnership per lo svolgimento di attività culturali e formative.

Al momento della stipula della presente convenzione il Concessionario deve presentare al Dipartimento Attività Culturali un documento concernente le modalità e le politiche tariffarie, che verranno applicate per l'utilizzo delle sale da parte di terzi.

Per le annualità successive alla prima, il documento di cui al comma precedente dovrà essere presentato entro la data del 31 luglio, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 6.

Lo svolgimento di attività istituzionali promosse dalle strutture dell'Amministrazione Capitolina sarà definito con successivo accordo.

Art. 9 – Sistema delle tariffe

La politica dei prezzi dovrà essere articolata e diversificata in ragione della segmentazione dei target individuati soprattutto nella popolazione residente nel quartiere, proponendo diverse opportunità e agevolazioni tali da consentire il maggiore accesso e frequentazione dello spazio. Alcune iniziative avranno invece l'accesso gratuito. Potranno essere sviluppate altresì forme di abbonamento, che tengano conto prioritariamente di categorie svantaggiate di utenza e dei cittadini del quartiere stesso.

Sarà inoltre possibile la vendita di biglietti on line.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario deve presentare al Dipartimento Attività Culturali un documento contenente il sistema delle tariffe, in conformità al presente articolo.

Per le annualità successive alla prima, il documento di cui al comma precedente dovrà essere presentato entro la data del 31 luglio unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 6.

Art. 10 – Comunicazione

Le attività, i materiali di comunicazione e i messaggi pubblicitari del Nuovo Cinema Aquila dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Le attività di comunicazione non dovranno essere correlate ad alcun messaggio offensivo, discriminatorio, di violenza e di propaganda politica.

Il Concessionario deve presentare il Piano di comunicazione, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione presentata in sede di Avviso Pubblico, al momento della sottoscrizione della convenzione in riferimento alla programmazione per l'annualità 2018-2019 e per la programmazione delle annualità successive entro il 31 luglio di ciascun anno. Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del suddetto Piano di comunicazione comporta l'applicazione della penale secondo le modalità individuate al successivo articolo 22.

Tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati dal Concessionario per la divulgazione delle attività dovranno essere comunicati preventivamente al Dipartimento Attività Culturali.

Art. 11 – Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'immobile oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

Art. 12 – Contributo di Roma Capitale e finanziamenti di altri enti pubblici e privati

L'Amministrazione Capitolina erogherà con determinazione dirigenziale dei competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed entro i limiti in esse previsti, il contributo richiesto a sostegno dell'avvio delle attività gestionali e il cui importo è indicato nella "Proposta progettuale", secondo le seguenti modalità:

- prima annualità

il 40% del contributo richiesto, per la prima annualità pari a € 19.600,00 (euro diciannovemilaseicento//00), sarà erogato, a titolo di acconto, alla sottoscrizione della Convenzione previa presentazione all'Amministrazione di una relazione tecnica, nel rispetto delle modalità previste al precedente articolo 6, inerente le attività che si intenderanno svolgere nel primo anno; il restante 60%, pari a € 29.400,00 (euro ventinovemilaquattrocento//00), sarà erogato, a seguito del positivo esito delle verifiche, effettuate dal competente ufficio del Dipartimento Attività Culturali relative alla documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione di suddette attività, presentata dal Concessionario nel rispetto delle modalità previste al successivo articolo 24;

- seconda annualità

il 40% del contributo richiesto per la seconda annualità, pari a € 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento//00), sarà erogato trascorso un anno di attività dalla sottoscrizione della Convenzione previa presentazione all'Amministrazione di una relazione tecnica inerente le attività svolte nel primo anno, come previsto nel successivo articolo 24, e di una relazione inerente le attività che si intenderanno svolgere nel secondo

anno di attività, nel rispetto delle modalità previste al precedente articolo 6; il restante 60%, pari a € 12.600,00 (euro dodicimilaseicento//00), a seguito del positivo esito delle verifiche, effettuate dal competente ufficio del Dipartimento Attività Culturali relative alla documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione di suddette attività, come previsto nel successivo articolo 24.

La mancata presentazione delle relazioni sopra indicate e della documentazione probante gli impegni assunti determina l'impossibilità di erogare il contributo richiesto, e l'applicazione della penale prevista dall'articolo 22.

Le somme erogate a titolo di contributo sono garantite dalla fideiussione assicurativa/bancaria prevista all'articolo 19 della presente convenzione.

Eventuali finanziamenti di enti privati, generati da finanziamenti di organismi pubblici e privati, devono essere coerenti con la "Proposta progettuale", e devono essere comunicati a Roma Capitale per le opportune valutazioni.

Art. 13 – Obblighi a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario:

- a) i singoli interventi di spesa necessari all'attuazione del progetto gestionale e del modello organizzativo;
- b) la custodia e la sorveglianza dell'immobile;
- c) le utenze - il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti d'utenza per tutta la durata della concessione;
- d) il ripristino dell'impianto di antintrusione e di videosorveglianza;
- e) la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti in esso installati, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme C.E.I., e di quelle antincendio e anti effrazione, nonché gli adeguamenti tecnici che si renderanno necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- f) gli investimenti relativi al completamento e al miglioramento degli allestimenti tecnici e di arredo secondo il piano presentato a corredo della proposta progettuale;
- g) l'acquisizione, a proprie spese, delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo nel rispetto di quanto previsto dal "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", Regio Decreto n. 773/1931 e ss.mm.ii.;
- h) l'acquisizione, a proprie spese, delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dei servizi aggiuntivi o per lo svolgimento delle attività culturali e formative;
- i) la stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 18 e il mantenimento della copertura assicurativa per tutta la durata della Convenzione;
- l) la stipula della fideiussione assicurativa/bancaria di cui al successivo articolo 19, il mantenimento di tale garanzia per tutta la durata della Convenzione e la reintegrazione in caso di escussione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento Attività Culturali;
- m) presentazione della relazione di cui all'articolo 6.

Il Concessionario deve utilizzare l'immobile concesso in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene e i regolamenti capitolini in materia di luoghi per il pubblico spettacolo.

Il Concessionario deve mantenere l'immobile, gli arredi e le attrezzature a corredo in perfetto stato di efficienza e conservazione, per poterlo riconsegnare al termine della convenzione, nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui versava al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Il Concessionario non deve apportare modifiche allo stato dell'immobile e degli arredi e delle attrezzature consegnati in comodato d'uso per l'intera durata della concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla presente convenzione.

Art. 14 – Oneri a carico del Concedente

Roma Capitale mette a disposizione le planimetrie dell'immobile e tutta la documentazione in suo possesso per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle attività culturali e di pubblico spettacolo e per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi.

Sono a carico di Roma Capitale, che vi provvede con preavviso di almeno 60 giorni da trasmettere al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.

Art. 15 – Migliorie

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. e), il Concessionario, durante il periodo di validità della concessione, potrà prevedere, con oneri a proprio carico, adeguamenti tecnici che si rendono necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale per una migliore funzionalità dell'immobile in relazione alle attività programmate nella proposta progettuale e, in ogni caso, finalizzata a una maggiore valorizzazione dello stesso. Tali migliorie, che devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Capitolina per l'approvazione, non devono modificare la struttura dell'immobile concesso e dovranno essere eseguite nel rispetto dei regolamenti e della normativa di legge, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

Alla scadenza della concessione i miglioramenti e/o le addizioni eventualmente apportate, che non siano separabili senza nocumento dell'immobile saranno acquisiti da Roma Capitale senza possibilità, per il Concessionario, di vantare alcunché nei confronti del Concedente né di pretendere rimborsi o ristori per qualsiasi titolo o causa.

È vietato qualsiasi intervento che modifichi la destinazione urbanistica dell'immobile.

Art. 16 – Reimpiego dell'avanzo di gestione

Il Concessionario deve comunicare, entro il 15 settembre di ciascun anno, il *surplus* accertato nel bilancio di riferimento.

Tale surplus sarà reimpiegato in servizi, ai fini di un progressivo innalzamento dei loro standard qualitativi, e nella contribuzione al miglioramento del territorio di riferimento.

Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere sottoposta all'Amministrazione una proposta progettuale integrativa di quella presentata in adesione all'avviso pubblico, per la relativa approvazione, ai fini delle attività di verifica sull'utilizzo del bene.

Art. 17– Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli accessori, alle pertinenze, durante la validità della presente convenzione.

Roma Capitale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a persone e/o a cose, anche di terzi, conseguenti all'utilizzo dell'immobile concesso e dei beni e delle attrezzature a suo corredo, anche nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Roma Capitale non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie e alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 18 - Garanzie assicurative

Il Concessionario, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione, deve stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile contro Terzi con un massimale di € 2.500.000,00.

Il Concessionario assume ogni responsabilità derivante da furti, danni ed incendi per i quali stipula apposita polizza assicurativa per l'ammontare di € 25.000,00 per furto ed € 3.650.000,00 per incendio. Il beneficiario è Roma Capitale in quanto proprietario dei beni assicurati.

Le polizze devono contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Roma capitale

Copia di detti contratti assicurativi sono consegnati, in originale, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione ai competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali; la documentazione comprovante gli avvenuti eventuali rinnovi dovrà essere tempestivamente consegnata ai suddetti uffici.

Art. 19 – Cauzione

Il Concessionario deve sottoscrivere una fideiussione assicurativa/bancaria a titolo di cauzione, per un importo pari a € 100.000,00 a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti dalla presente convenzione nonché delle eventuali somme erogate a titolo di contributo e consegnarla contestualmente alla sottoscrizione della presente.

Il contratto di fideiussione assicurativa/bancaria deve prevedere espressamente la clausola della rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta di questa Amministrazione.

In caso di prelievi operati da Roma Capitale per motivi inerenti a quanto sopra previsto, il Concessionario sarà obbligato alla reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento Attività Culturali.

Lo svincolo dalla fideiussione non potrà essere richiesto prima di 120 giorni dalla scadenza della presente convenzione previo parere favorevole del competente ufficio del Dipartimento Attività Culturali. In presenza di pendenze risarcitorie, l'Amministrazione Capitolina non procederà allo svincolo della cauzione.

Copia della documentazione relativa alla costituzione della fideiussione viene consegnata all'atto della stipulazione e custodita presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale. La documentazione comprovante gli avvenuti eventuali rinnovi dovrà essere tempestivamente consegnata ai suddetti uffici.

Art. 20 - Risoluzione della convenzione

Le parti possono sciogliere la presente convenzione per mutuo consenso, ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile.

Ciascuna parte può risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità di svolgere le attività previste nella "Proposta progettuale" da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile, previa comunicazione all'altra parte, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata.

Il Dipartimento Attività Culturali potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione al Concessionario, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) per frode e grave negligenza del Concessionario;
- b) per cessazione unilaterale del Concessionario dello svolgimento delle attività previste nella "Proposta progettuale";
- c) per mancato rispetto delle finalità di cui all'articolo 3 della presente convenzione;
- d) per mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 6;
- e) la mancata realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale di reimpiego dell'avanzo di gestione (*surplus*) secondo le disposizioni previste all'articolo 16 della presente convenzione;
- f) per ricorso alla subconcessione dell'immobile o cessione, a qualsiasi titolo, della convenzione;
- g) mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze previste dall'articolo 18;
- h) mancato pagamento del premio relativo alla fideiussione assicurativa/bancaria sottoscritta a titolo di cauzione;
- i) per mancata reintegrazione della fideiussione assicurativa/bancaria, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 19 a seguito di escussione da parte del Dipartimento Attività Culturali;
- l) mutamento della natura giuridica e/o dell'attività del Concessionario;
- m) gravi e reiterate violazioni delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- n) perdita, in capo al Concessionario, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Salvo l'ulteriore risarcimento del danno, nei casi sopra elencati Roma Capitale procederà comunque al prelievo dell'importo totale della fideiussione di al precedente articolo.

Dalla data di efficacia della risoluzione, il Concessionario deve cessare lo svolgimento delle attività assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e provvedere a riconsegnare l'immobile nei tempi e secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione.

La risoluzione della presente convenzione comporta la conseguente revoca del provvedimento con il quale è stato individuato il soggetto concessionario dell'immobile.

Art. 21 - Recesso dalla convenzione

Il Dipartimento Attività culturali potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione al Concessionario, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) ove Roma Capitale, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al Concessionario di voler sciogliere unilateralmente la convenzione per comprovati motivi di pubblico interesse;
- b) qualora il Concessionario, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) proposizione di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) Roma Capitale procederà al prelievo dell'importo totale della fideiussione di al precedente articolo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e provvedere a riconsegnare l'immobile nei tempi e secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione.

Il recesso dalla presente convenzione comporta la conseguente revoca del provvedimento con il quale è stato individuato il soggetto concessionario dell'immobile.

Art. 22 – Penali

Qualora l'Amministrazione accerti, al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti articoli, inadempienze determinate da cause dipendenti dal Concessionario, per ciascuna infrazione rilevata nei seguenti ambiti sarà applicata una penale di € 1.000,00:

- a) difformità nell'attuazione della "*Proposta progettuale*" rispetto alla progettualità proposta e approvata fatte salve le ipotesi di miglioramento dei servizi offerti introdotte a seguito delle attività di dialogo con la cittadinanza e ritenute dall'Amministrazione conformi alla proposta progettuale;
- b) mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla presente convenzione;
- c) mancato rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro;
- d) mancata presentazione nei termini delle relazioni di cui agli articoli 6 e 24;
- e) mancata presentazione del Piano di comunicazione nei termini previsti al precedente articolo 10;
- f) mancata consegna all'Amministrazione entro il 15 luglio di ogni anno del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno precedente;
- g) mancata comunicazione, entro il 15 luglio di ciascun anno, dell'avanzo di gestione (*surplus*) accertato nel bilancio di riferimento;
- h) mancata presentazione della proposta progettuale integrativa per il reimpiego dell'avanzo di gestione (*surplus*).

La riscossione delle penali avverrà tramite prelievo a valere sulla fideiussione costituita a titolo di cauzione dal Concessionario ai sensi dell'articolo 19 della presente convenzione, o sul contributo annuo.

L'avvio e la conclusione del procedimento finalizzato all'applicazione delle penali sono comunicati al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 – Subconcessione e cessione

È fatto espresso divieto al Concessionario di subconcedere l'immobile o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la Convenzione pena la risoluzione *ipso jure* della Convenzione stessa.

Art. 24 – Controlli sul rispetto della convenzione e sulle modalità di utilizzo dell'immobile

I controlli di cui al presente articolo sono di competenza del Dipartimento Attività Culturali che potrà effettuarli in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con possibilità di richiedere al Concessionario la consegna di documentazione a supporto.

L'Amministrazione potrà, inoltre, compiere controlli periodici, effettuando sopralluoghi presso l'immobile, sul corretto uso e manutenzione dello stesso avvalendosi anche dell'apporto di personale delle strutture tecniche comunali con funzioni ispettive.

Dopo un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata della concessione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'annualità di riferimento il Concessionario deve predisporre una dettagliata relazione tecnica delle attività svolte, corredata della relativa documentazione probante gli impegni assunti per lo svolgimento dell'attività; tale relazione, trasmessa ai suindicati uffici comunali, deve porre in evidenza i contenuti dell'attività realizzata anche con riferimento agli obiettivi individuati nella "Proposta progettuale" tra quelli proposti dall'Amministrazione nell'Avviso Pubblico.

Infine entro il 15 settembre di ciascun anno ricompreso nella durata della convenzione, nonché, con riferimento all'ultimo anno di attività, entro 15 giorni dalla cessazione della stessa, il Concessionario deve consegnare all'Amministrazione il bilancio dell'esercizio finanziario derivante dalla gestione dell'anno precedente, corredato da adeguata documentazione.

La mancata presentazione della relazione tecnica e la mancata consegna del bilancio, di cui ai commi precedenti, comportano l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 22.

I competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali, qualora dovessero rilevare elementi di non coerenza rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 3 e comunque dagli obblighi e prescrizioni disciplinati dalla presente convenzione, applicheranno la risoluzione o le penali previste in relazione alla fattispecie rilevata.

Art. 25 - Monitoraggio partecipato

L'Amministrazione, al di fuori dei controlli di cui al precedente articolo 24, con cadenza annuale effettuerà un monitoraggio partecipato sull'attività condotta dal Concessionario dell'immobile al fine di esaminarne, con il contributo della cittadinanza, l'operato e supportarlo nell'implementazione di eventuali azioni di miglioramento finalizzate a fornire un'adeguata risposta alle mutevoli esigenze del territorio e ai bisogni espressi dalla comunità di riferimento.

Il monitoraggio partecipato è svolto dall'Amministrazione, direttamente o attraverso soggetti esterni anche con il coinvolgimento eventuale del Concessionario tenendo conto dei principi e standard di qualità individuati dall'Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto Concessionario.

Gli esiti del monitoraggio partecipato saranno comunicati nelle forme di legge al Concessionario nonché condivisi con la cittadinanza attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di un riallineamento delle attività, pur nel generale rispetto della "Proposta progettuale" e delle finalità della concessione di cui all'articolo 3 della presente convenzione, il Concessionario, quando presenta il piano annuale delle attività di cui all'articolo 6, farà pervenire al Dipartimento Attività Culturali – Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali, una integrazione della "Proposta progettuale" che individui le azioni correttive di miglioramento in risposta alle esigenze manifestate dalla cittadinanza.

La proposta sarà valutata dai competenti uffici in merito alla rispondenza delle azioni proposte agli aspetti sopra individuati e approvata con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali.

Art. 26 – Inventario e riconsegna del bene

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione sarà sottoscritto altresì l'inventario (Allegato "B") degli arredi e delle attrezzature tecniche, di cui all'articolo 2.

Alla scadenza naturale della concessione, il bene torna nella disponibilità dell'Amministrazione Capitolina.

Il Concessionario dovrà restituire gli arredi, le attrezzature, gli impianti e quant'altro indicato nell'inventario redatto alla consegna nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

A tal fine, è redatto un verbale di riconsegna dove saranno indicati e verificati gli arredi, le attrezzature, gli impianti e quant'altro indicato nell'inventario di consegna di proprietà comunale.

Gli eventuali danni accertati comporteranno l'obbligo del risarcimento da parte del Concessionario a valere sulla polizza assicurativa di cui all'articolo 18 della presente convenzione.

Art. 27 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.

Art. 28 – Domicilio del Concessionario

Il Concessionario, quale unico responsabile dell'utilizzo dell'immobile, dichiara il suo domicilio legale in Roma presso il Nuovo Cinema Aquila e comunica al Dipartimento Attività Culturali – Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali, entro 15 giorni dalla consegna dell'immobile, il nominativo del proprio rappresentante per le relazioni con l'Amministrazione.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Art. 30 – Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Allegati: Allegato "A" planimetria dell'immobile
Allegato "B" Inventario degli arredi e delle attrezzature;
Allegato "C" "Proposta progettuale".

Letto approvato e sottoscritto.

Per Roma Capitale

Per il Concessionario
